



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 683

DEL 25/10/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. per l'effettuazione di consulenze in materia di medicina legale, ex art. 58, comma 2, lett. a) dei CC.CC.NN.LL. dell'8/06/2000. Validità: anno 2019.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si procede alla sottoscrizione dell'accordo che regola l'effettuazione di consulenze in materia di medicina legale tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., ex art. 58, comma 2, lett. a) dei CC.CC.NN.LL. dell'8/06/2000. Validità: anno 2019.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che:

- con note prot. n. 22232 del 28/12/2018 e n. 16577 del 23.09.2019 l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. ha chiesto all'Azienda Ospedaliera di Padova la disponibilità al rinnovo dell'accordo per determinate attività di consulenza in materie sanitarie, tra cui la branca di medicina legale, ai sensi dell'art. 58, c.2, lett. a) dei CC.CC.NN.LL. 1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria, per la durata di un anno, dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
- l'art. 15 quinquies, comma 2 del D. L.vo 502/92 e s.m.i. e l'art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento;
- gli artt. 55 comma 1 e 58 comma 2 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 per la dirigenza medica e veterinaria disciplinano l'attività professionale a pagamento richiesta da terzi alle Aziende Sanitarie, da svolgersi fuori orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali previa apposita convenzione;
- con D.G.R. n. 866 del 13/07/2015 sono state adottate le linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui sopra;
- l'art. 12 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della Libera Professione intramuraria, approvato con deliberazione IOV n. 358 del 16/05/2016, regola tale attività;
- la D.G.R. n. 177 del 22/02/2019 prevede che tutti i rapporti convenzionali di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) dei CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000 siano preventivamente autorizzati dall'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;

Vista la nota prot. n. 137102 del 5/04/2019 con la quale la Regione Veneto ha autorizzato l'Istituto Oncologico Veneto alla stipula delle convenzioni per le attività di consulenza all'uopo richieste, fino al 31/12/2019, tra cui rientra anche quella per la branca di medicina legale;

Considerato che l'Azienda Ospedaliera di Padova ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione per attività di consulenza in materia di medicina legale e, con nota prot. n. 62751 del 22.10.2019 (reg. Iov. 18830/2019), ha proposto lo schema di accordo allegato al presente provvedimento al fine di condividerne i contenuti;

Precisato che l'attività sarà svolta mediante accessi per un numero massimo di 10 ore annuali e sarà effettuata dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell'U.O.C. di Medicina Legale e Tossicologica, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'orario di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal

servizio di appartenenza e nel rispetto dell'impegno medio orario delle 48 ore settimanali complessive;

Precisato inoltre che l'Istituto Oncologico Veneto corrisponderà all'Azienda Ospedaliera di Padova per le predette attività l'importo omnicomprendivo di € 113,76/ora (oltre IVA), ai sensi dell'allegato A alla D.G.R. n. 866 del 13/07/2015;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare l'accordo con l'Azienda Ospedaliera di Padova, per attività di consulenza in materia di medicina legale, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, secondo le modalità e alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore ad interim della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTE le D.G.R. n. 866/2015 e n. 177/2019;

VISTA la nota regionale n. 137102/2019;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 8/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare e sottoscrivere, la convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Padova, per attività di consulenza in materia di medicina legale, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, secondo le modalità e alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che gli oneri a carico dell'Istituto che derivano dal presente accordo sono stimati per un valore complessivo pari ad € 1.137,60 (oltre IVA) da imputare sul conto di Bilancio B.2.A.15.1 n. 4002011401;

- 3) di dare mandato alla SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche, alla Direzione Sanitaria, alla U.O. Affari Legali e alla SS Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di competenza;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/10/2019

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

**ACCORDO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA
IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, Via Giustiniani n. 1 – 35128
Padova, C.F. / P.I. 00349040287, in persona del Direttore Generale
Dott. Luciano Flor

E

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, Via Gattamelata n. 64 – 35128
Padova, C.F. / P.I. 04074560287, in persona del Direttore Generale
Dott. Giorgio Roberti

PREMESSO

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 58, c. 2, del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza medica e veterinaria definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 55, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che l'art. 58, c. 2, del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa prevede la possibilità di svolgimento, da parte dei dirigenti sanitari, in regime di libera professione e fuori orario di lavoro, dell'attività di consulenza

richiesta da terzi all'Azienda, all'esterno delle strutture aziendali;

- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000;
- che l'art. 11 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 744 del 28.06.2019, regola tale attività;
- che l'art. 12 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dello IOV n. 358 del 16.05.2016, regola tale attività;
- che l'Istituto Oncologico Veneto ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedaliera di Padova mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza in materia di medicina legale, in virtù dell'autorizzazione regionale all'uso rilasciata in data 05.04.2019 prot. n. 137102;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO

L'Istituto Oncologico Veneto, al fine di integrare la tipologia di

prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni sanitarie in materia di medicina legale da parte di specialisti dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Ospedaliera collaborerà con l'Istituto Oncologico Veneto allo scopo di espletare attività di consulenza in materia di medicina legale.

L'Istituto Oncologico Veneto richiederà l'attività degli specialisti aziendali in conformità all'autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto.

L'attività oggetto del presente accordo, riguarderà esclusivamente l'attività istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell'U.O.C. di Medicina Legale e Tossicologica, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, mediante accessi per un massimo di 10 ore annuali.

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Istituto Oncologico Veneto provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'Istituto Oncologico Veneto, titolare dell'erogazione delle

prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'Istituto Oncologico Veneto è unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad esso riferibili ed anche per le condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Istituto Oncologico Veneto dichiara di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi del consulente conformemente alla D.G.R.V. n. 573/2011 e s.m.i. alle stesse condizioni del proprio personale.

L'Istituto Oncologico Veneto, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'Istituto Oncologico Veneto e della propria Compagnia Assicuratrice alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.

L'Azienda Ospedaliera resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Istituto Oncologico Veneto ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Istituto Oncologico Veneto manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4
CORRISPETTIVI

L'Istituto Oncologico Veneto s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera di Padova per le predette attività il corrispettivo orario di euro 113,76 (oltre IVA).

ART. 5
RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere all'U.O.S. Libera Professione il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo orario, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dal Direttore dell'U.O.C. di appartenenza, controfirmato dal Direttore dell'U.O. richiedente.

Copia del riepilogo firmato dal professionista che ha effettuato l'attività e dal responsabile dell'U.O. dell'Istituto Oncologico Veneto che ha ricevuto la prestazione sarà trattenuta presso la medesima.

ART. 6
MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Ospedaliera emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

Sui corrispettivi l'Istituto Oncologico Veneto non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Azienda

Ospedaliera in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

ART. 7

DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo limitatamente ad alcune o più collaborazioni nelle materie di cui all'art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.6.2000, con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

ART. 8

PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al GDPR 2016/679 (Regolamento del Parlamento dell'Unione Europea promulgato il 25.5.2018) e al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. in quanto applicabile in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento

dell'attività richiesta. Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, lo specialista aziendale nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'Istituto Oncologico Veneto, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 9

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'Istituto Oncologico Veneto. .

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Luciano Flor -

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
IRCCS DI PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giorgio Roberti -